

ALLEGATO A

ARTICOLO 1 Agricoltura biologica e biodinamica

1. L'Agricoltura Biologica e Biodinamica seguono particolari metodi di produzione agricola che escludono l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi e OGM. Queste pratiche sono disciplinate dal titolo II dalla legge Provinciale n° 4 del 28 marzo 2003, che recepisce il regolamento CEE 2092/91

ARTICOLO 2 Beni ecocompatibili

1. I beni ecocompatibili sono caratterizzati da un basso impatto ambientale ed un beneficio sociale per il loro intero ciclo di vita sino alla sua dismissione finale. Per essere considerati tali devono rispettare almeno 3 dei seguenti criteri:

- a) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
- b) il consumo efficiente di risorse naturali ed energia;
- c) l'utilizzo prevalente di materie prime locali;
- d) l'adozione di un processo produttivo che minimizzi o annulli ogni inquinamento;
- e) una progettazione indirizzata ad una lunga durata, al possibile riutilizzo e alla completa riciclabilità dei materiali.

2. Agli effetti di questa legge i produttori o i rivenditori di beni ecocompatibili, nel rispetto del principio di trasparenza, forniscono ai consumatori ulteriori informazioni, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, circa:

- a) le materie prime utilizzate, con particolare riferimento a caratteristiche e prestazioni ambientali significative rispetto a quelle più diffusamente utilizzate;
- b) le modalità di uso e di manutenzione del bene, al fine di favorire la sua durata ottimale;
- c) le modalità di dismissione finale del bene al fine di favorirne il riuso e il riciclo.

3. Agli effetti di questa legge sono prodotti ecocompatibili quelli in possesso di una delle certificazioni ambientali riconosciute dal Tavolo dell'economia solidale (ecolabel, FSC...) o che rispettino i disciplinari elaborati dal tavolo stesso

ARTICOLO 3 Commercio equo e solidale.

1. Il commercio equo e solidale, per gli effetti di questa legge, è l'attività di cooperazione economica e sociale finalizzata a consentire o migliorare l'accesso al mercato dei produttori o venditori di beni e servizi, organizzati anche in forma collettiva, che operano nelle aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo.

2. Il commercio equo e solidale si realizza sulla base delle seguenti condizioni:

- a) pagamento ai produttori e venditori di un prezzo equo e concordato, tale da garantir loro un livello di vita adeguato e dignitoso;
- b) pagamento ai produttori e venditori, se richiesto, di una parte del prezzo al momento

ALLEGATO A

dell'ordine;

- c) rispetto dei principi stabiliti nella “Carta europea dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori”;
- d) sussistenza di un rapporto continuativo tra produttori e acquirenti per la realizzazione, da parte di questi ultimi, di iniziative volte al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti o dei servizi, sia delle condizioni di vita e di sviluppo della comunità locale cui i produttori appartengono;
- e) progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
- f) trasparenza di tutte le fasi, comprese quelle organizzative, che costituiscono l’attività di cooperazione economica e sociale.

3. Le organizzazioni di commercio equo e solidale, per i fini di questa legge, devono essere in possesso di un accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.

4. Le organizzazioni di commercio equo e solidale, in particolare:

- a) svolgono attività di commercio equo e solidale nel territorio provinciale acquistando, distribuendo o commercializzando all'ingrosso o al dettaglio i prodotti e i servizi indicati nel comma 5;
- b) svolgono la propria attività secondo principi di trasparenza rispetto alla ripartizione del prezzo tra i soggetti coinvolti nella catena produttiva, alle condizioni del comma 2, e rispetto alla filiera produttiva, con riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;
- c) svolgono attività di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario fra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;
- d) svolgono attività di formazione a favore degli operatori e dei produttori.

5. Rientrano tra i prodotti del commercio equo e solidale:

- a) i prodotti certificati da un ente preposto alla certificazione di prodotti di commercio equo e solidale conforme alle norme ISO, il quale attribuisce il marchio di garanzia secondo quanto stabilito a livello internazionale;
- b) i prodotti realizzati da produttori in possesso dell'accREDITAMENTO previsto dal comma 3.

5. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità: a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a); b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.

ARTICOLO 4 Welfare di comunità

1. La strategia della responsabilità sociale d'impresa, nata e sviluppata per stimolare le imprese ad assumere comportamenti responsabili, viene oggi sempre più calata in un nuovo contesto dove il soggetto maggiormente interessato è la comunità intesa come ambito sociale denso di relazioni in cui vivono e operano i diversi portatori di interesse.

2. L'evoluzione di cui al precedente comma ha prodotto la responsabilizzazione del territorio con il

ALLEGATO A

passaggio da una "responsabilità singola" ad una "responsabilità collettiva" dove il ruolo dell'ente pubblico è di sostenere il protagonismo del territorio nel contribuire, nell'ambito della pianificazione sociale esistente, a prendersi a carico i bisogni dei cittadini, delle famiglie e del territorio nel suo insieme con l'obiettivo di sostenerne la coesione sociale.

3. In questo contesto il welfare di comunità individua il modello di politica sociale che deve garantire la soggettività e il protagonismo della società civile nei processi di pianificazione, gestione e valutazione delle politiche sociali. La società civile viene valorizzata e sostenuta nell'attivazione di processi di auto-organizzazione e di autodeterminazione fondato sui valori comunitari della solidarietà, della coesione sociale e del bene comune.

4. Il welfare di comunità viene alimentato dal protagonismo del "terzo settore", ovvero dal volontariato, dall'associazionismo e dalla cooperazione sociale che hanno acquisito un ruolo nella società civile e sono in grado di dare risposte efficaci ed efficienti alle nuove sfide poste dalla crescita della domanda sociale.

ARTICOLO 5

Filiere corte e garanzia della qualità alimentare

1. La filiera corta, o a circuito breve, è quell'insieme di attività che prevedono un rapporto diretto tra produttore e consumatore, singolo o associato e che accorciano il numero degli intermediari commerciali.

2. Obiettivi della filiera corta sono:

- a) riconoscere agli agricoltori un valore equo alle loro produzioni;
- b) aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità;
- c) favorire la conoscenza dei prodotti trentini e delle loro caratteristiche ;
- d) favorire il consumo in zona delle produzioni locali, anche con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e migliorare il consumo stagionale dei prodotti;
- e) favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti specialmente nei territori più marginali quali possibili fattori di attrazione;
- f) aumentare il flusso di turismo "alimentare" verso le zone rurali e i loro mercati e punti vendita incentivando indirettamente tutte le attività degli altri settori produttivi presenti;
- g) favorire intese commerciali di filiera fra tutti i soggetti interessati.

3. Con garanzia della qualità alimentare si intendono l'insieme di azioni prestabilite e sistematiche volte a fornire all'acquirente adeguata confidenza nel fatto che un'azienda produttrice ha la capacità di soddisfare in modo "regolare" e "costante" le esigenze specificate in materia di qualità quali:

- a) salubrità, cioè l'assenza di sostanze nocive che possono essere di natura microbiologica o dovute alla presenza di tossine, residui di pesticidi, metalli pesanti, etc. L'ambiente deve essere rispettato e, conseguentemente, pratiche agricole, zootecniche, di trasformazione, di commercializzazione e di consumo dovrebbero proteggere gli ecosistemi e la biodiversità, tutelando la salute del consumatore e del produttore;
- b) qualità biologica intesa come caratteristiche nutrizionali e aspetti organolettici. La bontà organolettica è il risultato della competenza di chi produce, della scelta delle materie prime e di metodi produttivi che non ne alterino la naturalità;
- c) giustizia sociale, intesa come garanzia di condizioni di lavoro rispettose dell'uomo, dei suoi

ALLEGATO A

diritti, delle sue diversità culturali e delle tradizioni e in grado di assicurare un'adeguata gratificazione. Il tutto in un sistema di economie globali equilibrate attraverso la pratica della solidarietà.

ARTICOLO 6

Bio-edilizia e architettura sostenibile

1. L'architettura sostenibile è quella modalità di intervento sul territorio e nel campo delle costruzioni volta a minimizzare l'impatto dell'intervento umano sull'utilizzo delle risorse materiali ed energetiche, privilegiando altresì la cura del loro inserimento ambientale in senso lato, riducendone "l'impronta ecologica" e favorendo metodi di inclusione sociale e culturale dei processi realizzativi.

2. La bio-edilizia è la disciplina improntata ad un approccio progettuale, realizzativo e gestionale, nel campo della costruzioni delle opere, incentrato sui principi di armonizzazione del soggetto umano con l'ambiente, le risorse e le energie, tali da ridurre al massimo le interazioni negative nell'impatto dei materiali e delle tecnologie sulla salute umana e per la salubrità e integrità dell'ambiente naturale ed urbanizzato.

3. Entrambe presuppongono una filiera della realizzazione delle opere edili e degli interventi costruttivi e di trasformazione del territorio in genere che:

- a) includa una ideazione, progettazione, realizzazione e gestione attenta a comprenderne l'intero ciclo di vita dei materiali e dei manufatti, dal loro utilizzo fino alla dismissione prevista a fine vita; razionalizzi l'uso delle risorse e ne limiti l'impatto ambientale;
- b) promuova l'utilizzo di materiali eco-compatibili, di origine naturale, preferibilmente locali, che non risultino inquinanti in nessuna fase del loro ciclo di vita;
- c) escluda o riduca sensibilmente la possibilità di rischi per la salute, sia per i soggetti destinati ad occupare gli edifici, sia per le maestranze in fase di produzione e di realizzazione o dismissione di materiali e sistemi;
- d) offra soluzioni tendenzialmente a "basso impatto" ed a "bassa complessità tecnologico-impiantistica", adatte a risolvere con soluzioni a costi/benefici ottimali i temi affrontati;
- e) sia integrata e dialoghi con gli altri aspetti delle diverse "filiera dell'economia solidale";
- f) preveda garanzie e, dove possibile e opportuno, certificazioni di qualità dei prodotti e dei processi costruttivi tali da fornire adeguata tutela del consumatore e utilizzatore finale dei sistemi edili stessi, caratterizzati da qualifiche "bioedili" e di "architettura sostenibile" (o analoghe definizioni d'uso corrente), senza eccessivi "sovracosti" per tale servizio.

ARTICOLO 7

Risparmio energetico ed energie rinnovabili

1. Le attività per il risparmio energetico e per l'uso delle energie rinnovabili sono volte a conseguire il contenimento dei consumi di energia attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche e la riduzione dell'utilizzo di energia di origine fossile o esauribile e attraverso l'incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili solare, eolica, idraulica, geotermica e da biomasse, al fine di salvaguardare l'approvvigionamento energetico futuro e ridurre l'emissione in atmosfera di gas

ALLEGATO A

inquinanti e climalteranti.

2. I soggetti che svolgono le attività di risparmio energetico offrono beni e/o servizi per la realizzazione di interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e per la dotazione adeguata di impianti a energie rinnovabili.

3. Le attività per il risparmio energetico sono svolte, in particolare, attraverso l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione, nonché la fornitura di beni e/o servizi che favoriscono il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia.

ARTICOLO 8

Finanza etica e solidale

1. Agli effetti della presente legge si intende per finanza etica la raccolta di risparmio finalizzata al finanziamento delle iniziative socio-economiche di utilità sociale e internazionale (microcredito, cooperazione, commercio equo), per la difesa dell'ambiente e la crescita culturale della società, concepita come punto d'incontro tra i risparmiatori (che condividono l'esigenza di una più consapevole e responsabile gestione del proprio denaro) e le iniziative socio-economiche che si ispirano ai principi di un modello di sviluppo umano e sociale sostenibile, ove la produzione della ricchezza e la sua distribuzione siano fondate sui valori della solidarietà, della responsabilità civile, della reciprocità e della realizzazione del bene comune.

2. L'attività di finanza etica viene esercitata:

- a) in assenza di discriminazione dei destinatari in base al sesso, all'etnia o alla religione, nonché in base al patrimonio, considerando il credito in tutte le sue forme come diritto umano;
- b) facilitando l'accesso al credito a favore dei soggetti più deboli, valorizzando forme di garanzia personali, di categoria o di comunità, considerate al pari delle garanzie di tipo patrimoniale;
- c) caratterizzando la finanza etica non come beneficenza, ma come attività economicamente vitale e socialmente utile;
- d) favorendo la partecipazione del risparmiatore alle scelte dell'impresa che effettua la raccolta del risparmio, sia mediante l'indicazione di preferenze nella destinazione dei fondi, sia mediante meccanismi democratici di partecipazione alle decisioni;
- e) assicurando la trasparenza completa e l'accessibilità alle informazioni che consentono al cliente di conoscere i processi di funzionamento dell'istituzione finanziaria e le sue decisioni di impiego e di investimento;
- f) rifiutando l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro, così da mantenere il tasso d'interesse il più equo possibile, in relazione a valutazioni non solo economiche, ma anche sociali ed etiche;
- g) escludendo i rapporti finanziari con i soggetti e per le attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, il finanziamento e l'assicurazione delle vendite e delle esportazioni di armi, le produzioni gravemente lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori e dei lavoratori o che ostacolano le libertà sindacali.

ALLEGATO A

ARTICOLO 9 Mobilità sostenibile

1. Per mobilità sostenibile, ai fini di questa legge, si intendono le iniziative che perseguono e concretizzano l'obiettivo di ridurre l'auto-mobilità privata a favore di forme di trasporto a minor impatto ambientale e sociale. Rientrano in questa categorie le attività di mobilità pedonale e ciclistica, il trasporto pubblico e quello collettivo (car pooling, car sharing, jungo, ...).

ARTICOLO 10 Riuso e riciclo di materiali e beni

1. Il riuso e il riciclo, per gli effetti di questa legge, consistono nell'attività di recupero, progettazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di materiali e beni svolta al fine di allungare il loro ciclo vitale e salvaguardarne il valore d'uso, ridurre l'uso di ulteriori risorse nonché l'impatto ambientale dei rifiuti e del loro smaltimento.
2. I soggetti che svolgono l'attività di riuso e riciclo la esercitano relativamente all'intero ciclo o, almeno, fino alla fase di trasformazione.
3. I processi di trasformazione di materiali e beni per nuove produzioni considerano l'intero ciclo di vita del bene sino alla sua dismissione finale e avvengono attraverso:
 - a) l'utilizzo di materiali e tecniche ecocompatibili;
 - b) il consumo minimo di risorse naturali;
 - c) l'adozione di un processo produttivo che minimizza o annulla ogni inquinamento.

ARTICOLO 11 Sistemi di scambio locale

1. Le attività inerenti i sistemi di scambio locale, per gli effetti di questa legge, sono quelle in cui i soggetti si scambiano beni e servizi attraverso 'buoni locali di valutazione' riconosciuti su base volontaria e secondo un rapporto di reciproca solidarietà, al fine di perseguire il benessere sociale e individuale.

ARTICOLO 12 Software libero

1. Il software libero, per gli effetti di questa legge, è un programma informatico a codice sorgente aperto che viene rilasciato con una licenza che permette a chiunque di utilizzarlo, copiarlo, studiarlo e modificarlo, incoraggiandone la redistribuzione.

ALLEGATO A

2. I soggetti che svolgono attività di software libero producono, trasformano, scambiano o promuovono il software libero, nonché i beni e servizi a esso collegati.

3. L'attività di software libero è realizzata, in particolare, attraverso:

- a) l'accesso libero al programma;
- b) l'esecuzione del programma senza vincoli sul suo utilizzo;
- c) lo studio del funzionamento del programma e l'adattamento alle proprie esigenze o a quelle degli utenti;
- d) il sostegno alla diffusione del programma e la condivisione dei suoi miglioramenti;
- e) la manutenzione e la personalizzazione in base alle esigenze dell'utente.

ARTICOLO 13

Turismo responsabile e sostenibile

1. Il turismo responsabile e sostenibile, per gli effetti di questa legge, è il turismo realizzato secondo intenti di giustizia sociale ed economica, che, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle culture, riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto a essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio, e che opera favorendo la positiva interazione tra il settore del turismo, le comunità locali e i viaggiatori.
2. Tra questi soggetti rientrano, in particolare, le attività ricettive con almeno una delle certificazioni riconosciute dal Tavolo, gli agriturismi, alberghi e ristoranti costruiti in bioedilizia o che utilizzano sistemi di risparmio energetico riconosciuti dal Tavolo, i ristoranti in cui vengono utilizzati principalmente ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e, infine, gli ecomusei, i sentieri etnografici, gli antichi mestieri e i musei naturali.

ARTICOLO 14

Consumo critico e gruppi di acquisto solidale

1. Il consumo critico, agli effetti di questa legge, è il consumo consapevole, responsabile e sobrio attraverso il quale il consumatore non sceglie i suoi acquisti solo in base al rapporto tra qualità e prezzo, ma anche in base ad altri valori e condizioni. Diventano difatti prioritari per un consumo critico le caratteristiche sociali e ambientali dei beni e servizi, la catena del valore e soprattutto i soggetti che in essa intervengono, al fine di limitare il consumo delle risorse e l'inquinamento dell'ecosistema.
2. Con il consumo critico si mira ad ottenere da ogni soggetto, produttore e consumatore, un comportamento più attento ai diritti umani, sociali e all'ambiente per poter garantire una crescita comune verso una Società più attenta agli esseri umani ed ad ogni essere vivente ma anche alla Terra che deve poter vivere e per darci un futuro.
3. I soggetti che svolgono attività di promozione del consumo critico offrono informazione, formazione, organizzazione e tutela ai consumatori. Tra questi soggetti rientrano, in particolare, i gruppi di acquisto solidale (GAS), come definiti dall'articolo 1, comma 266, della legge 24

ALLEGATO A

dicembre 2007, n. 244, nel testo volta a volta vigente, che riuniscono e organizzano i consumatori per l'acquisto collettivo dei prodotti dell'altra economia, per una esperienza sociale ma anche di solidarietà verso un consumo critico come sopra esposto.